

Verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12, comma 12.1 dell'Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06 : oggetto e modalità di effettuazione

1. Oggetto ed ambito delle verifiche ispettive

- 1.1 Le operazioni di verifica hanno ad oggetto la corretta applicazione degli obblighi di registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione (BT) coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione, secondo quanto disposto dall'articolo 11, comma 11.1, lettera c) e dall'articolo 14, comma 14.4 dell'Allegato A alla deliberazione 19 dicembre 2007, n. 333/07 (di seguito: TIQE) a decorrere dal 1° gennaio 2010, da parte delle imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato, con la deliberazione 19 ottobre 2010, ARG/elt 179/10, l'incentivo di cui all'articolo 12, comma 12.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 292/06.
- 1.2 In particolare le operazioni di verifica riguardano la corretta registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010, secondo le modalità previste dal Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09.

2. Modalità di effettuazione delle verifiche ispettive

- 2.1 Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo saranno effettuate per mezzo:
- di un controllo procedurale utilizzando una *check-list* da compilare in sede di ispezione;
 - della visione e acquisizione di elementi documentali ed informativi, relativi ai dati di continuità del servizio comunicati all'Autorità nell'anno 2011, elencati al Titolo III, articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09.
- 2.2 Le verifiche ispettive saranno inoltre effettuate in conformità agli articoli da 9 a 12 del Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09, ed in particolare verrà effettuato il controllo:
- della effettiva messa in servizio dei misuratori elettronici sui punti di prelievo BT (articolo 9);
 - dell'avvenuta effettuazione degli aggiornamenti con cadenza continuativa della variazione di consistenza dell'utenza BT (articolo 10);
 - che tutti i clienti BT effettivamente disalimentati siano stati registrati come disalimentati (articolo 11);
 - che la registrazione dei clienti BT disalimentati e dotati di misuratore elettronico sia effettivamente avvenuta tramite i misuratori elettronici (articolo 12).